

L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 (1).

Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

*Indice*

*TITOLO I Principi generali*

*Art. 1 Finalità.*

*Art. 2 Destinatari degli interventi.*

*Art. 3 Organismi di gestione.*

*Art. 4 Coordinamento Regione-università.*

*TITOLO II Le Aziende regionali*

*Art. 5 Organizzazione e funzionamento.*

*Art. 6 Organi.*

*Art. 7 Consiglio di amministrazione.*

*Art. 8 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.*

*Art. 9 Presidente.*

*Art. 10 Collegio revisori dei conti.*

*Art. 11 Indennità.*

*Art. 12 Articolazione della struttura.*

*Art. 13 Esecutività degli atti e controllo.*

*Art. 14 Vigilanza.*

*Art. 15 Bilanci, contabilità e Servizio tesoreria.*

*Art. 16 Patrimonio delle Aziende.*

*Art. 17 Mezzi finanziari.*

*Art. 18 Personale.*

*Art. 19 Dirigente.*

*TITOLO III Interventi*

*Art. 20 Tipologia degli interventi.*

*Art. 21 Accesso a servizi e benefici.*

*Art. 22 Borse di studio.*

*Art. 23 Servizio di ristorazione.*

*Art. 24 Servizio abitativo.*

*Art. 25 Servizio di trasporto.*

*Art. 26 Servizio di informazione e orientamento al lavoro.*

*Art. 27 Prestiiti d'onore.*

*Art. 28 Interventi a favore degli studenti portatori di handicap.*

*Art. 29 Assistenza socio-sanitaria.*

*Art. 30 Servizio editoriale e librario.*

*Art. 31 Piano regionale di indirizzo.*

*TITOLO IV Disposizioni finali e transitorie*

*Art. 32 Scioglimento dei Comitati di gestione e nomina degli organi delle Aziende.*

*Art. 33 Procedure per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici.*

*Art. 34 Prima dotazione organica e nomina del direttore.*

*Art. 34-bis Posizione giuridica ed economica del personale.*

*Art. 35 Interventi in corso di attuazione.*

*Art. 36 Norma finanziaria.*

*Art. 37 Abrogazione di norme.*

*Art. 38 Urgenza.*

ATTO ALLEGATO

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Finalità.

1. Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in applicazione dei principi e delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, la presente legge disciplina gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.
2. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le università, con l'Istituto superiore di educazione fisica, con l'Accademia delle Belle Arti, nonché con alti enti aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio.

Art. 2

Destinatari degli interventi.

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti, indipendentemente dalla Regione di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università degli istituti universitari, degli istituti superiori di

(1) Pubblicata nel BURA 23 dicembre 1994, n. 33 Speciale.

grado universitario, abilitati al rilascio di titoli aventi valore legale e, limitatamente alle borse di studio, agli studenti dell'Accademia di Belle Arti.

2. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono delle provvidenze di cui alla presente legge e dei servizi alle condizioni e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

#### Art. 3

##### Organismi di gestione.

1. Per ciascuna delle Università aventi sede nella Regione è istituita un'Azienda (Azienda DSU) regionale per il diritto agli studi universitari, dotata di autonomia amministrativa e gestionale, con personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'Azienda, in collaborazione con l'Ateneo e con le istituzioni di cui all'art. 1, comma 2, e nell'ambito degli indirizzi statali e delle direttive regionali, attua gli interventi previsti dalla presente legge, applicando criteri di economicità e di efficienza al fine di conseguire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.
3. La Regione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, determina, con le modalità previste dalla presente legge, gli indirizzi e le scelte generali ed esercita il controllo sulle Aziende.
4. Le Aziende hanno sede legale nei Comuni di Chieti, L'Aquila e Teramo.

#### Art. 4

##### Coordinamento Regione-università.

1. Il coordinamento tra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle Università è garantito dalla Conferenza Regione-Università.
2. La Conferenza è costituita dai seguenti membri:
  - a) il componente la Giunta regionale preposto al Servizio diritto allo studio, o suo delegato con funzioni di presidente;
  - b) il presidente della Commissione consiliare di merito;
  - c) il dirigente del Servizio diritto allo studio;
  - d) il presidente delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari;
  - e) tre rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, designati dallo stesso organismo garantendo la partecipazione di tutte le Università della regione;
  - f) un rappresentante dell'Istituto superiore di educazione fisica, designati dai rispettivi Consigli di amministrazione;
  - g) i sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;
  - h) tra rappresentanti degli studenti eletti in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari;
  - i) i rettori delle Università abruzzesi, o loro delegati.
3. La Conferenza, oltre ad avanzare proposte per lo sviluppo universitario nella regione, esprime pareri sul piano di indirizzo triennale di cui all'art. 3 l e sui contenuti di eventuali convenzioni tra Regione e università relative all'attuazione di servizi e interventi per il diritto allo studio.
4. I deliberati della Conferenza sono comunicati, a cura del competente Servizio della Giunta regionale, alla consulta nazionale di cui all'art. 6 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

## TITOLO II

### Le Aziende regionali

#### Art. 5

##### Organizzazione e funzionamento.

1. Le Aziende, nell'esercizio dell'attività, conformano la propria azione alle direttive del Piano regionale di cui all'art. 3 l, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il funzionamento delle Aziende è disciplinato, oltre che dalle norme della presente legge da apposito Regolamento organizzativo adottato dal rispettivo Consiglio di amministrazione a maggioranza dei componenti assegnati e approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Regolamento, in aderenza ai principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina tra l'altro:
  - le modalità di convocazione del Consiglio, dello svolgimento delle sedute e delle votazioni;
  - le competenze amministrative del direttore in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale per i dirigenti delle strutture;
  - le modalità ed i criteri applicativi dei principi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in

armonia con le norme regionali in materia;

- l'ordinamento degli uffici e l'articolazione delle strutture, ubicandone le sedi in base a criteri di funzionalità e di economicità;
- le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti amministrativi;
- l'istituzione di apposito Albo per la pubblicazione degli atti.

#### Art. 6

##### Organi.

1. Sono organi dell'Azienda:
  - a) il Consiglio di amministrazione;
  - b) il presidente;
  - c) il Collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 7

##### Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
  - a) il presidente;
  - b) due rappresentanti dell'università di cui uno designato dagli studenti; (2)
  - c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa. (3)
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura (4). I componenti possono essere confermati per una sola volta.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione eletti dagli studenti e dai docenti vengono rinnovati contestualmente al rinnovo delle rispettive rappresentanze negli organismi di Governo degli Atenei.
4. In caso di dimissione o di decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti da altri soggetti eletti dall'ente o dall'organismo di cui sono espressione. I componenti espressione dei docenti e degli studenti sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
5. La ricomposizione del Consiglio di amministrazione, nel caso di scioglimento anticipato per i motivi di cui all'art. 14, avviene entro sei mesi dalla nomina del commissario straordinario.

#### Art. 8

##### Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

1. Compete al Consiglio di amministrazione l'adozione di tutti gli atti necessari alla gestione dell'Azienda ed all'erogazione dei servizi in aderenza alle norme della presente legge e alle direttive contenute nel Piano regionale.
2. In particolare, compete al Consiglio di amministrazione:
  - l'adozione del regolamento organizzativo dell'Azienda di cui all'art. 5, comma 3;
  - l'adozione della pianta organica del personale e relative variazioni;
  - l'adozione dei piani e dei programmi di attività annuali in attuazione del Piano regionale;
  - l'adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - l'amministrazione del patrimonio a disposizione dell'Azienda;
  - l'adozione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e relative tariffazioni;
  - l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale;
  - l'affidamento del Servizio di tesoreria;
  - la nomina del vice presidente scelto tra i propri componenti.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'Azienda che redige e firma i relativi verbali.
4. Gli atti istruttori dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione sono sottoscritti, oltre che dal funzionario responsabile, dal direttore, in conformità a quanto previsto per i procedimenti amministrativi della Regione.

---

(2) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48. Il testo originario era così formulato: «b) quattro rappresentanti dell'università di cui due designati dagli studenti.»

(3) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48. Il testo originario era così formulato: «c) quattro rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico e/o amministrativa.»

(4) Le parole "ha durata pari a quella della Legislatura" sono state introdotte dall'art. 8, comma 2, L.R. 29 dicembre 2014, n. 48 in sostituzione delle originarie parole "dura in carica quattro anni".

Art. 9  
Presidente.

1. Il presidente è eletto dal Consiglio regionale, su terna di nominativi di soggetti aventi gli stessi requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), formata dalla Giunta regionale d'intesa con l'università.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda, convoca il Consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e lo presiede.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal vice presidente.

Art. 10  
Collegio revisori dei conti.

1. Il Consiglio dei revisori è composto da tre membri, eletti dal Consiglio regionale e scelti:
  - a) uno tra iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzioni di presidente;
  - b) uno tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
  - c) uno tra gli iscritti all'Albo dei ragionieri.
2. I componenti del Collegio durano in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
4. Il Collegio dei revisori invia al presidente della Giunta regionale relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo.
5. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferiscono immediatamente al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale.
6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Azienda e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 11  
Indennità.

(5)

1. Al Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai membri del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposte, a carico del bilancio delle rispettive aziende, le seguenti indennità al lordo delle ritenute di legge:
  - al Presidente l'indennità mensile rapportata al 30% lordo dell'indennità da consigliere Regionale;
  - ai componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, un'indennità di presenza di lire 220.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;
  - ai membri del Collegio dei revisori dei conti un'indennità mensile di euro 700 (6).
2. Al presidente ed ai componenti degli organi di cui al comma 1, che risiedono fuori del capoluogo del Comune sede dell'Azienda, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza.

Art. 12  
Articolazione della struttura.

1. L'articolazione della struttura organizzativa è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 5, in conformità alla L.R. 21 maggio 1995, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Le piante organiche devono prevedere l'attribuzione della funzione di direttore a dipendente in possesso della 1° qualifica dirigenziale.

Art. 13

---

(5) Vedi, anche, l'art. 33, comma 4, L.R. 28 gennaio 2004, n. 10.

(6) Comma già sostituito dall'art. 34, comma 2, L.R. 29 marzo 2001, n. 11, poi così modificato dall'art. 157, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Il testo originario era così formulato: «1. Al presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai membri del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposte, a carico del bilancio della rispettiva Azienda, le seguenti indennità al lordo delle ritenute di legge:

- al presidente l'indennità mensile di lire 1.000.000;
- ai componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, un'indennità di presenza di lire 130.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;
- ai membri del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile di lire 500.000.».

#### Esecutività degli atti e controllo.

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione delle Aziende, non soggette all'approvazione, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo di cui all'art. 5.
2. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio di amministrazione.
3. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
  - il regolamento organizzativo di cui all'art. 5 comma 3;
  - le piante organiche e relative variazioni;
  - il piano di attività annuale;
  - l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
  - i regolamenti e gli altri aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
  - l'autorizzazione a liti attive e passive.

#### Art. 14

##### Vigilanza.

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione e sull'attività delle Aziende.
2. Al fine di accertare il regolare funzionamento delle Aziende e l'efficienza nell'erogazione dei servizi, la Giunta regionale può disporre ispezioni avvalendosi del personale del competente servizio.
3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi violazioni di leggi, di regolamenti e di direttive, ovvero per dimissione o decadenza della maggioranza dei componenti, il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, un commissario straordinario per la gestione dell'Azienda.

#### Art. 15

##### Bilanci, contabilità e Servizio tesoreria.

1. Le Aziende, nella gestione della propria attività, applicano le norme che disciplinano la contabilità, l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione.
2. I bilanci delle Aziende sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 33 e 72 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.
3. Le Aziende, con apposita convenzione adottata dal rispettivo Consiglio di amministrazione, affidano il Servizio di tesoreria allo stesso istituto di credito tesoriere della Regione.

#### Art. 16

##### Patrimonio delle Aziende.

1. Alle Aziende sono attribuiti in proprietà i beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione già in uso alle Aziende medesime con destinazione ad attività relative al diritto agli studi universitari. (7)
2. È, altresì, concesso alle Aziende l'uso gratuito dei beni immobili e mobili di cui all'art. 21, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 2 (8) è posta a carico delle Aziende che provvedono, altresì, al pagamento di eventuali tributi.
4. L'utilizzo dei beni messi a disposizione, per le finalità previste dalla presente legge, dallo Stato, dall'università e da altri enti, è regolato da apposita convenzione da stipulare tra l'Azienda e l'ente proprietario, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
- 4-bis. Alla ricognizione e al trasferimento degli immobili di cui al comma 1 si provvede mediante apposito verbale, da redigersi di concerto tra le competenti strutture amministrative della Giunta regionale e delle Aziende, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore delle Aziende. (9)
- 4-ter. I beni sono trasferiti alle Aziende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi diritti ed oneri, e costituiscono patrimonio indisponibile delle Aziende medesime. (10)
- 4-quater. Le Aziende curano la realizzazione ed il completamento di immobili di interesse con oneri previsti anche nei programmi e nel bilancio regionale. (11)

(7) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 4 gennaio 2014, n. 1. Il testo originario era così formulato: «1. Alle Aziende è concesso l'uso gratuito dei beni immobili di proprietà della Regione, del materiale e delle attrezzature in essi contenuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano destinati ad attività relative al diritto agli studi universitari.»

(8) Le parole "di cui al comma 2" sono state introdotte dall'art. 6, comma 2, L.R. 4 gennaio 2014, n. 1 in sostituzione delle originarie parole "di cui ai commi 1 e 2".

(9) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

(10) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

(11) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

4-quinquies. L'eventuale alienazione degli immobili acquisiti dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale. (12)

Art. 17  
Mezzi finanziari.

1. Le Aziende dispongono dei seguenti mezzi finanziari:
  - a) fondi assegnati annualmente dalla Regione attraverso le annuali leggi di bilancio, da ripartire in proporzione alla popolazione studentesca annualmente iscritta presso le corrispondenti università;
  - b) contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551;
  - c) proventi derivanti da disposizioni di leggi dello Stato in materia di tasse e contributi per il diritto allo studio universitario;
  - d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
  - e) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per servizi resi dalle Aziende;
  - f) contributi di enti, associazioni e privati;
  - g) donazioni, eredità e legati;
  - h) proventi della tassa prevista dall'art. 190, comma 1, del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
2. I contributi di cui alla lett. b) del precedente comma sono riscossi dalle università e dalle stesse accreditati, con cadenza trimestrale, alle rispettive Aziende.
3. La tassa di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è fissata in lire 130.000 da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. La Giunta regionale provvede annualmente a trasferire le somme riscosse all'Azienda competente;
4. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà ad assegnare all'Azienda per il diritto allo studio di Teramo, di nuova costituzione, un contributo straordinario una tantum, per far fronte alle spese di avviamento.

Art. 18  
Personale.

1. Ciascuna Azienda dispone di personale proprio in base alla pianta organica adottata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dalla Giunta regionale.
2. Al personale delle Aziende si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione.
3. Alla copertura dei posti previsti in pianta organica si provvede mediante:
  - a) inquadramento del personale regionale trasferito ai sensi dell'art. 34;
  - b) attivazione di procedure di mobilità del personale della Regione e dagli enti strumentali da essa dipendenti;
  - c) assunzione di personale con le modalità e le procedure di cui alla vigente normativa regionale, utilizzando, ove ricorrano i presupposti, le graduatorie di concorsi banditi dalla Regione e da enti ed Aziende dipendenti dalla Regione.
4. Al fine di garantire l'immediato avvio dell'attività delle Aziende è fissata la pianta organica provvisoria di cui alla tabella "Dotazione organica delle Aziende DSU" allegata alla presente legge.
5. La dotazione organica del ruolo unico del personale regionale è ridotta del numero di unità con relative qualifiche funzionali, pari a quello risultante dalla tabella di cui al precedente comma.

Art. 19  
Dirigente.

1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari, ad ogni Azienda è preposto un Dirigente, scelto tra i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il cui incarico è conferito ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo).
2. Al Dirigente sono attribuiti le competenze, le responsabilità ed il trattamento economico propri del dirigente di Servizio regionale in base alla normativa vigente in materia.
3. Sono fatti salvi i contratti da direttore in essere alla data del 1° dicembre 2012 sottoscritti a norma della L.R. 77/1999, entro il limite quinquennale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche).
4. Nel rispetto del criterio della rotazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 della L.R. 77/1999, i dirigenti delle ADSU per i quali, alla data del 1° dicembre 2012, l'incarico abbia superato la durata di sette anni, tornano in disponibilità per il successivo incarico nelle forme e con le modalità di cui alla medesima L.R. 77/1999.

5. [Nel caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico di dirigente al personale dirigente presente nei ruoli dell'ente, quest'ultimo, considerato in esubero, transita direttamente nei ruoli regionali ed è collocato tra il personale a disposizione della Direzione "Affari del Personale".]
6. [In caso di assenza o impedimento del Dirigente derivante da qualsiasi motivo, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, le funzioni attribuite al dirigente sono svolte, per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento ed in ogni caso nei limiti previsti dalla L.R. 77/1999, da un Funzionario che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale con il grado più elevato e, in caso di più funzionari, da quello con anzianità di servizio più elevata nella qualifica.]
7. [Per il periodo di svolgimento delle funzioni di cui al comma 6 al funzionario è riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente.] (13)

### TITOLO III Interventi

#### Art. 20 Tipologia degli interventi.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le Aziende attuano i seguenti interventi:
  - a) erogazione di borse di studio;
  - b) servizio di ristorazione;
  - c) servizi abitativi;
  - d) servizio di trasporto e agevolazioni per l'uso di mezzi di trasporto pubblici;
  - e) servizio di informazione e orientamento al lavoro;
  - f) prestiti d'onore;
  - g) interventi a favore degli studenti portatori di handicap;
  - h) assistenza socio-sanitaria;
  - i) servizio editoriale-librario;
  - l) altri interventi previsti nel piano regionale di indirizzo.
2. Salvi i casi espressamente previsti dalla presente legge o dal piano regionale di indirizzo, la fruizione dei servizi comporta per gli studenti la compartecipazione al costo del servizio stesso.

#### Art. 21 Accesso a servizi e benefici.

1. Ai fini dell'accesso ai servizi ed ai benefici previsti dalla presente legge, il piano regionale di indirizzo, in conformità al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, fissa i criteri e le procedure per la determinazione del merito e delle condizioni reddituali degli studenti.
2. La documentazione attestante le condizioni reddituali ed economiche degli studenti e del nucleo familiare di appartenenza è indicata nei bandi pubblicati dalle Aziende, le quali procedono agli accertamenti ed applicano sanzioni con le modalità e nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.
3. Per l'adempimento di cui all'art. 24 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le Aziende, con cadenza semestrale, inviano alle università l'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartite per tipologia di interventi.

#### Art. 22

- (13) Articolo già modificato dall'art. 6, L.R. 17 novembre 2010, n. 49 e dall'art. 57, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 71. Con delibera del 26 febbraio 2013, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, i commi 5, 6 e 7 del presente articolo come riformulato dall'art. 2, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 71 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Con sentenza n. 17 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 5, 6 e 7. Per l'interpretazione autentica e per la disposizione attuativa dei commi 3 e 4 del presente articolo, vedi l'art. 14, commi 1 e 2, L.R. 16 luglio 2013, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Art. 19 - Direttore. 1. Il direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto tra i dipendenti di cui all'art. 18, in possesso di qualifica dirigenziale.
2. Al direttore sono attribuite le competenze e le responsabilità proprie del dirigente regionale in base alla vigente normativa in materia.
  3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di amministrazione deve essere riportato il parere del direttore sulla legittimità dell'atto. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore e del funzionario preposti alla ragioneria e contabilità.».

		1 FE		1 IR	3 CMD	1 ED			
				31 CC					
Azienda D.S.U. Chieti	1 DA	1 FA	4 SA	5 IA	9 CCM	2 EA	32 OR	1	105
		1 FE		3 IR	2 CMD	3 ED			
				41 CC					
Azienda D.S.U. Teramo	1 DA	1 FA	3 SA	4 IA	8 CCM	2 EA	19 OR	1	45
		1 FE		1 IR	3 CMD	1 ED			